



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 48 del 31/05/2014

OGGETTO:

Obbligo di esecuzione di sfalcio, taglio erba, pulizia dei canali di scolo, pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree incolte presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

CONSTATATO che viene frequentemente segnalato agli uffici comunali lo stato di abbandono in cui versano alcune aree edificabili e/o agricole individuate tanto all'interno quanto all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba, di potatura delle essenze arboree, di pulizia degli eventuali canali di scolo e di raccolta degli eventuali rifiuti presenti;

CONSIDERATO che:

1. le siepi, le sterpaglie ed i rami che si protendono verso le strade restringono la carreggiata costituendo pericolo ed ostacolo tanto per la circolazione stradale in generale, quanto per il transito dei pedoni sugli eventuali marciapiedi presenti, rendendo necessaria la manutenzione da effettuarsi a carico dei proprietari e/o conduttori frontisti;
2. i fossi privati sono da mantenere costantemente liberi da rifiuti, vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impedisca il regolare deflusso delle acque;
3. le siepi, le sterpaglie, i rami, le aree incolte e/o in stato di abbandono o comunque che siano in difetto della corretta manutenzione, pregiudicano il decoro urbano della città e possono essere fonte di potenziali rischi a carattere igienico/sanitario, dovuti alla proliferazione di insetti e di animali, all'accumulo di rifiuti ecc.;

RITENUTO necessario ed opportuno:

1. far eseguire ai rispettivi proprietari, conduttori o detentori la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali e/o di quelli prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere, al fine di eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente che - oltre ad essere lesive per il pubblico decoro - possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;
2. far eseguire ai rispettivi proprietari, conduttori o detentori il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

RITENUTO che, nel caso di mancata o cattiva manutenzione delle aree sopra elencate, possano sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico/sanitario e di degrado ambientale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTO l'art. 29 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n° 285;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

VISTI gli articoli 6, 17, 18 e 38 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n° 42 del 12/09/2005 e s.m. e i.;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori o detentori frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari, conduttori o detentori frontisti di aree o spazi pubblici e a tutti i proprietari, conduttori o detentori di terreni incolti in genere, a partire dal 01 giugno di ciascun anno e fino al 15 settembre di ciascun anno, compatibilmente con le condizioni meteo, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di marciapiedi, strade comunali e vicinali o in aree prospicienti spazi pubblici;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che i proprietari dei fondi o i loro conduttori tengano regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi; taglino i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale

tanto da costituire pericolo; effettuino le operazioni di potatura e pulizia necessarie per il mantenimento della salubrità dei luoghi;

5. che i proprietari, conduttori o detentori di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari, conduttori o detentori di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, provvedano ad effettuare a propria cura e spese i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, rimuovendo ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo sopra indicato, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Inoltre, i giardini, i cortili, gli orti etc. dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta ed il convogliamento e smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o impaludamento;
6. che i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati effettuino una razionale pulizia e manutenzione dei fossi privati, affinché il regolare deflusso delle acque non sia ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale e siano evitati pertanto episodi di allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni piovose;
7. che i proprietari dei fabbricati provvedano al taglio dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
8. **di eseguire, compatibilmente con le condizioni meteo, il primo intervento dei lavori specificati nei punti precedenti entro la data del 01 giugno di ciascun anno e di ripeterli ciclicamente - compatibilmente con le condizioni meteo - in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi per tutto il periodo indicato (dal 1° giugno al 15 settembre di ciascun anno) e per la vigenza di questa Ordinanza.**

AVVERTE CHE

- a. **l'inosservanza di cui all'art. 29 del C.d.S.**, sarà punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 168,00** (centosessantotto/00) + spese di procedimento e notifica, **con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione**, così come stabilito dai commi 3° e 4° del medesimo articolo 29 CdS;
- b. **le inosservanze di cui agli artt. 6, 17, 18 e 38 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, del Testo Unico Leggi Sanitarie ed alla presente ordinanza, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di €350,00** (trecentocinquanta/00) + spese di procedimento e notifica;
- c. qualora non si ottemperi agli interventi prescritti in questa ordinanza, secondo i termini e le modalità in essa imposti, si ordinerà all'inadempiente di provvedere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio e senza ulteriore preavviso, con addebito di spese e fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni penali, ricorrendo se necessario all'assistenza delle Forze di Polizia.

Il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

Si rende noto che l'amministrazione competente è il Comune di Città Sant'Angelo (PE); il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale e l'ufficio dove sarà possibile visionare gli atti è il Comando di Polizia Locale di Città Sant'Angelo (PE).

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo Sez. di Pescara;
- entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sulla sezione Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale della Città e diffusione di volantini e/o manifesti presso i principali esercizi pubblici della Città.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dal Municipio, 31 maggio 2014.

IL SINDACO
Gabriele Florindi